



COMUNE DI CASEI GEROLA

P.zza Meardi n.3 – 27050 CASEI GEROLA (PV)

Tel. 0383-61301 Fax 0383-383084

comunecasei@libero.it

OGGETTO: *Nuovo* **REGOLAMENTO DEL PARCO LOCALE D'INTERESSE SOVRACOMUNALE P.L.I.S. "LE FOLAGHE" di CASEI GEROLA (PV).**

APPROVATO DALLA CONSULTA ECOLOGICA NELLA SEDUTA DEL 19.11.2009

APPROVATO DAL C.C. CON DELIBERAZIONE N°73 DEL 30.11.2009

ART. 1 (INDIRIZZI GENERALI)

Il Parco Locale d'Interesse Sovracomunale (P.L.I.S.) "Le Folaghe" è un'oasi naturalistica istituita allo scopo di valorizzare e promuovere le caratteristiche biologiche, agricole, zoologiche, botaniche e paesaggistiche locali. Ogni intervento, in quest'ambito territoriale, deve essere finalizzato alla tutela delle predette caratteristiche e alla prevenzione degli effetti nocivi d'origine antropica, in un'ottica educativa e culturale aperta anche all'esercizio di attività sportive e ricreative con le modalità e i limiti posti dal presente Regolamento.

ART. 2 (MODALITÀ DI GESTIONE)

La gestione del Parco è affidata al Comune che l'esercita attraverso la Giunta Comunale e il RUP appositamente nominato, che si avvalgono della collaborazione della Consulta Ecologica e dell'Associazione "Amici del Parco le Folaghe".

ART. 3 (FRUIBILITÀ)

Il Parco è accessibile a tutte le persone in forma singola e/o associata, nel rispetto del presente regolamento e per le finalità di cui all'art. 1. Le Associazioni senza fine di lucro che intendono fruire del Parco in modo continuativo devono sottoscrivere specifiche convenzioni con l'Ente gestore del Parco.

ART. 4 (DIVIETI)

All'interno del Parco è consentito esercitare ogni attività non in contrasto col vigente Piano Particolareggiato e con le vigenti normative nazionali e regionali in materia.

In particolare non è consentito :

- a. Effettuare opere edilizie ed erigere manufatti di qualsiasi genere, ad eccezione di quelli previsti dal piano particolareggiato del Parco. I manufatti consentiti dovranno essere costruiti con le modalità e i materiali previsti dalle norme tecniche di attuazione del piano particolareggiato, previo parere a autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale; qualsiasi manufatto realizzato all'interno del Parco dovrà essere autorizzato dall'Ente Gestore del Parco previo parere dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne verificherà la rispondenza di Legge;
- b. Costruire oleodotti, gasdotti, elettrodotti, linee telegrafiche e/o telefoniche, impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione;

- c. Aprire e coltivare nuove cave che non siano espressamente previste dalla progettazione generale del Parco;
- d. Abbandonare, stoccare, spandere e/o disperdere rifiuti di qualsiasi genere, o ammassare anche temporaneamente materiali di qualsiasi natura fuori dalle aree consentite, localizzare e realizzare discariche controllate e impianti di smaltimento e recupero;
- e. Produrre suoni, rumori, luci, accendere fuochi anche per campeggio, transitare con veicoli motorizzati al di fuori delle strade del Parco idoneamente segnalate, fatta eccezione per i mezzi ad uso agricolo, o di servizio per il Parco, di pronto intervento sanitario, di prevenzione e di pubblica sicurezza;
- f. Sorvolare con qualsiasi tipo di aeromobile ad una quota inferiore a 50 metri fatti salvi gli interventi antincendio e di soccorso;
- g. Esercitare attività venatoria ed introdurre cani non tenuti al guinzaglio;
- h. Danneggiare, disturbare, catturare, o uccidere animali, raccogliere o distruggere i loro nidi, danneggiare o distruggere i loro ambienti; sono previste eventuali deroghe per le iniziative di eradicazione di specie alloctone, di cattura della selvaggina a scopo di ripopolamento e di prelievo di nidi per scopi di studio, il tutto ai soli fini della gestione faunistica e della ricerca scientifica. Tali iniziative dovranno essere autorizzate dall'Ente gestore del Parco; è sempre vietato produrre suoni di qualsiasi genere al fine di allontanare qualsiasi animale dall'area;
- i. Abbattere o danneggiare piante, asportare frutti, fiori e funghi, esercitare il pascolo fatti salvi gli interventi di sfalcio e di manutenzione della vegetazione, le normali pratiche agricole e le escavazioni consentite dal piano particolareggiato del Parco;
- l. Introdurre specie animali o vegetali non caratteristiche del territorio o che non siano espressamente previste dalle norme tecniche del piano particolareggiato del parco;
- m. Svolgere qualsiasi forma di pubblicità, praticare lo sport agonistico, allestire attendamenti o campeggi al di fuori delle aree specificatamente individuate a tale scopo che devono avere comunque finalità compatibili con gli scopi istitutivi del Parco e devono essere espressamente autorizzati dall'Ente gestore;
- n. Uscire dalle strade e dai sentieri ammessi sia con veicoli a motore sia a piedi o in bicicletta o mezzi simili;
- o. Alterare il regime e la composizione delle acque, deviare od occultare le sorgive, modificare la struttura idrografica ed idrogeologica, se non direttamente eseguito o autorizzato dall'Ente gestore del Parco;
- p. installare cartelli e manufatti pubblicitari e non, di qualunque natura e scopo, eccezion fatta per la segnaletica di interesse pubblico e per quella ritenuta necessaria, approvata ed autorizzata dall'Ente gestore del Parco e che in ogni caso dovrà essere realizzata mediante appositi sostegni e non appesa o ancorata agli alberi;
- q. Erigere recinzioni salvo quelle espressamente autorizzate dall'Ente gestore del Parco per proteggere temporaneamente determinate zone o per ragioni di pubblica incolumità;
- r. Utilizzare imbarcazioni nella zona lago se non per comprovati motivi di necessità inerenti la sicurezza pubblica, la salvaguardia delle cose e delle persone, gli aspetti igienico-sanitari. Eventuali altre operazioni con imbarcazioni andranno necessariamente autorizzate dall'Ente gestore del Parco che dovrà contestualmente disporre in merito; le imbarcazioni presenti nell'area di pertinenza del Parco dovranno essere autorizzate a restare in loco qualora vi siano le

motivazioni, per quelle sprovviste di tale autorizzazione l'Ente gestore interverrà al fine di sollecitare i proprietari alla loro rimozione;

- s. Immergersi a scopo balneazione nella zona lago;
- t. Effettuare operazioni di pulizia e/o manutenzione ai veicoli o a parti di essi;
- u. Posizionare strutture fisse e/o mobili, anche per l'attività fotografica o semplicemente per l'osservazione della fauna selvatica, senza l'autorizzazione dell'Ente Parco;
- v. Sostare con ogni veicolo tenendo il motore acceso;
- z. Svolgere qualsiasi attività che risulti in contrasto con gli scopi istitutivi del Parco.

ART. 5 (ATTIVITÀ AGRICOLE)

All'interno del parco è consentita, nelle apposite zone, l'attività agricola con l'obbligo di:

- a) Mantenere in buono stato le siepi esistenti e, ove possibile, crearne di nuove;
- b) Evitare l'incendio delle stoppie e delle siepi in quanto non consentita data la particolarità dell'area sottoposta a Parco Locale di Interesse Sovracomunale;
- c) Evitare l'utilizzo di diserbanti chimici nell'area di pertinenza del Parco;
- d) Mantenere integro l'ambiente boschivo.
- e) Evitare l'esecuzione lavori e interventi di rimodellamento dei terreni e della trama delle acque, solo se definiti e progettati da strumenti attuativi approvati dall'Ente gestore del Parco;
- f) Non effettuare alcuna alterazione dei tracciati della viabilità agraria esistente, la copertura e l'interramento dei corsi d'acqua se non in esecuzione di progetti approvati dall'Ente gestore del Parco.

ART. 6 (ATTIVITÀ SPORTIVE)

Sono consentite tutte le attività sportive periodiche od occasionali preventivamente autorizzate dal Responsabile del Procedimento, sentita la Consulta Ecologica; in particolare è consentita la pesca sportiva autorizzata che potrà essere esercitata nelle zone previste dal piano particolareggiato; tali zone saranno opportunamente segnalate con apposite tabelle. Non è consentito lo svolgimento di gare di pesca.

La pesca non è libera ma è consentita alle associazioni locali di pescatori che, avendone i requisiti, dovranno convenzionarsi con l'Ente gestore del Parco.

Le associazioni dovranno impegnarsi a far rispettare dai propri iscritti le norme previste dal presente Regolamento, al controllo del rispetto delle regole specifiche sulla pesca, al mantenimento del decoro ed alla pulizia delle zone preposte alla pesca, a mettere a disposizione dell'Ente gestore i dati relativi alla popolazione ittica del Parco.

Diversamente, la pesca ad opera dei privati, dovrà essere debitamente autorizzata dall'Ente gestore del Parco, che ne fisserà contestualmente le modalità e le prescrizioni.

Per l'esercizio della pesca è consentito il posizionamento di pontili fissi solo nelle sponde in cui è consentita tale attività.

ART. 7 (ATTIVITÀ RICREATIVE)

All'interno del parco sono ammesse attività ricreative (sosta , pic-nic , birdwatching) purché non contrastanti col presente regolamento; tali attività sono consentite nelle

zone adibite a servizi, in particolare nelle aree di sosta e di ristoro dotate di attrezzature idonee (panche tavoli, cestini porta-rifiuti).

L'organizzazione di manifestazioni speciali a sfondo ricreativo dovrà essere autorizzata dall'Ente gestore del Parco; nella domanda, da presentare almeno venti giorni prima dell'evento, dovranno essere indicati il responsabile della manifestazione, il programma e il probabile numero di partecipanti.

E' possibile la richiesta di una cauzione a garanzia di eventuali danni procurati.

Per le libere Associazioni operanti nel Comune e da questi sussidiate, per Le Associazioni convenzionate con L'Ente gestore del Parco è richiesta una semplice comunicazione.

ART. 8 (ATTIVITÀ DIDATTICHE)

Rientra tra le finalità istituzionali del Parco l'esercizio e l'organizzazione dell'attività didattica; questa sarà effettuata nei luoghi previsti e lungo itinerari prestabiliti. Tale attività si configura in visite individuali e di gruppo, guidate e non. L'ente gestore del Parco è tenuto a collegarsi con le scuole presenti nel territorio per promuovere e coordinare iniziative in questo campo.

ART. 9 (SANZIONI)

Il rispetto delle norme del presente regolamento è affidato al senso civico degli utenti. Ogni infrazione al presente Regolamento, che potrà essere accertata dalle Autorità competenti, sarà sanzionata con l'applicazione di una *sanzione amministrativa* (qualora non integri estremi di reato che potranno essere penalmente perseguibili) da un minimo di 25 euro fino ad un massimo di 500 euro per i casi più gravi, con le modalità previste dalla Legge 689 del 24 novembre 1981 e s.m.i.

Tale importo verrà determinato in base alle vigenti disposizioni, salvo maggiori sanzioni previste da specifiche ordinanze.

Fermo restando:

- a) la possibilità da parte delle forze dell'ordine intervenute, di allontanare il trasgressore dal luogo in cui avviene il fatto sanzionabile;
- b) il diritto dell'Amministrazione Comunale a ottenere il risarcimento del danno;
- c) l'applicazione congiunta di ulteriori sanzioni specifiche previste dalla legislazione facendo anche riferimento, in particolare, a quanto previsto dagli art. 27-28- 29-30-31 della L.R. N. 86 del 30/11/1983, o da regolamenti vigenti e/o da specifiche ordinanze.

ART. 10 (NORME FINALI)

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le norme di legge e le disposizioni Regionali e Provinciali in materia.

Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni previste nel presente Regolamento saranno introitati in un apposito capitolo di bilancio. Il loro utilizzo è vincolato alla realizzazione di interventi di manutenzione, ripristino e di realizzazione a tutela del verde pubblico comunale.

